

REGOLAMENTO PRO LOCO MARINA ROMEA

Deliberato dal Consiglio Direttivo il 22/01/18

Art. 1

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente su apposita delibera del Consiglio Direttivo e diramata con invito scritto contenente le indicazioni della sede, data, ora, e ordine del giorno. L'avviso deve essere consegnato almeno 15 giorni prima della data fissata. Nell'ordine del giorno, sia per il Consiglio che per l'Assemblea, non può essere indicata la voce: varie ed eventuali. Le richieste avanzate da Consiglieri o da Soci, vanno iscritte nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 2

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti; hanno diritto di voto i soci risultanti iscritti nell'anno precedente e che abbiano versato la quota sociale nell'anno in cui si tiene l'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 8 punto 2 dello Statuto.

Art. 3

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione con l'assistenza del Segretario. Per il rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea nomina un seggio elettorale, composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, tra i soci aventi diritto al voto, e che abbiano dichiarato la propria rinuncia ad essere candidati. Il dibattito assembleare viene regolamentato dal Presidente, che ne stabilisce tempi e modalità di svolgimento. Nell'assemblea sono consentite sino a due deleghe, che vengono accettate dal Presidente dell'Assemblea o del Seggio elettorale, su diretta responsabilità del delegato, che in quanto tale autentica la firma del delegante.

Art. 4

Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto. Nelle elezioni delle cariche sociali, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da assegnare. Le indicazioni eccedenti sono da considerare nulle, come vanno annullate le schede, che dovessero contenere evidenti segni di riconoscimento. Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura almeno un'ora prima della votazione fissata dall'Assemblea e consegnarla al Presidente del Seggio. La richiesta di candidatura può essere avanzata per un solo organismo da eleggere. L'Assemblea stabilisce tempi e modi delle elezioni. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di voti, risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione; quindi, il più anziano di età. Possono essere candidati soltanto i soci che hanno diritto di voto.

Art. 5

La surroga per membri decaduti deve essere effettuata secondo le modalità previste dallo Statuto. Nel caso che decada la maggioranza dei membri assegnati, il Presidente uscente o il Presidente Onorario convoca, pur in assenza di delibera consiliare, l'Assemblea dei soci per il ripristino dell'organismo decaduto entro il tempo massimo di trenta giorni.

REGOLAMENTO PRO LOCO MARINA ROMEA

Deliberato dal Consiglio Direttivo il 22/01/18

Art. 6

In caso di rimborso spese riconosciute e deliberate, inerenti i trasporti, il rimborso deve essere pari al costo corrente di un quinto del costo della benzina super per chilometro.

Art. 7

Il Consiglio è tenuto a riunirsi almeno quattro volte all'anno. Il Consigliere che dovesse risultare assente per tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, con delibera del Consiglio Direttivo viene dichiarato decaduto e surrogato secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, nella seduta successiva all'evento maturato.

Art. 8

La quota stabilita per associarsi, definita annualmente dal Consiglio, dovrà essere versata contestualmente all'istanza di iscrizione all'associazione. Il Consiglio è tenuto ad esaminare e ratificare l'ammissione del nuovo socio alla prima seduta successiva alla presentazione dell'istanza. In caso di non ammissione la quota versata sarà restituita.

Art. 9

Qualsiasi delibera non riportata sui verbali consiliari o assembleari o sindacali, è nulla. Le iniziative assunte in difformità da quanto sopra sono sotto la personale responsabilità degli amministratori, che l'hanno assunte.

Art. 10

Nel caso di omissione di atti dovuti o contrari ai fini istituzionali da parte degli Organi sociali, si può inoltrare ricorso al Comitato Regionale, che assume le necessarie determinazioni.

Art. 11

Tutta la documentazione amministrativa della Pro Loco è sotto la diretta custodia del Presidente e del Segretario. Gli associati possono esaminare la documentazione sociale presentando motivata istanza al Consiglio, il quale delibererà sulla richiesta.

Art. 12

Per tutto quanto non disciplinato in materia diversa, si fa espresso riferimento al regolamento nazionale vigente.

Art. 13

Il presente Regolamento della Pro Loco Marina Romea è emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.